



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere (relatore)
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott.ssa Rossana Decorato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la nota del 7 novembre 2017 prot.n.41093 con la quale il Sindaco del Comune Seriate ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica (prot. Corte dei Conti n. 113par/del 7 novembre 2017;

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere;

udito il relatore dott. Luigi Burti

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune Seriate (BG) con la nota sopra citata, dopo aver riferito che un ex dirigente è stato condannato a versare una cospicua somma, a titolo di sanzione, al comune in quanto ha svolto incarichi esterni senza l'autorizzazione di rito, ha richiamato il testo dell'art. 53, comma 7 della D.Lgs 165/2001 laddove viene sancito che per il dipendente che abbia svolto prestazioni non autorizzate "...il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versatonel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, ha formulato i seguenti quesiti.

a) Cosa si deve intendere per "fondi equivalenti";

b) se la somma introitata dall'ente, ripartita in quote e in più anni, possa essere destinata sia al fondo dei dirigenti che a quello dei dipendenti?

CONSIDERATO IN DIRITTO

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo dal momento che il Comune rientra nel novero degli enti che possono richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131 e, nell'ambito dell'amministrazione comunale, la richiesta è stata presentata dal legale rappresentante del Comune.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare che, come previsto dall'art. 7 della legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo conferite dalla legislazione.

La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. Si è precisato che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi

ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17 comma 31 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, con legge n. 102/2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54 del 17 novembre 2010).

Alla luce di quanto sopra sostenuto il quesito appare ammissibile.

MERITO

Come è noto, la mancanza di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza al dipendente per lo svolgimento di incarichi esterni rende illegittima l'attività dello stesso, e comporta l'obbligo del versamento dei compensi percepiti, nel bilancio dell'ente da parte del dipendente per essere destinati essi compensi al fondo di produttività o altro fondo equipollente. Come chiarito puntualmente dalla giurisprudenza contabile l'autorizzazione prescritta dall'art.53, co.7 è finalizzata a verificare in concreto:

"a) se l'espletamento dell'incarico, già prima della L. n. 190 del 2012 (e del D.P.R. n.62 del 2013, che esaltano l'antico e già preesistente problema dei conflitti di interesse) possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza (problema particolarmente delicato nel comparto Sanità);

b) la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall'orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell'ufficio di appartenenza, che dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell'autorizzazione richiesta;

c) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull'impegno derivante dall'orario di lavoro ovvero l'impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato;

d) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno;

e) specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all'insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente);

f) corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno a lui affidato (Corte dei conti, sez. Giur. Lombardia n. 233/2014)”.

Tutto ciò premesso, l'inosservanza di tale basilare precetto sulla previa doverosa autorizzazione comporta dunque per i dipendenti pubblici l'assoggettamento all'obbligo di cui all'art. 53, co.7, D.Lgs. n. 165 del 2001”...il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versatonel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti

Il mancato versamento spontaneo da parte del percettore comporta responsabilità erariale (sentenza 201/2017 Corte conti Veneta)

Al primo quesito dell'istante che chiede cosa si debba intendere per fondo equipollente questa Sezione della Corte dei Conti ritiene che si tratti comunque del fondo di produttività diversamente denominato dalla contrattazione collettiva. E' soltanto una diversa denominazione del medesimo istituto contrattuale.

Per quanto riguarda il secondo quesito che si riferisce, invece, a quale fondo debba essere destinata la somma percepita ossia al fondo per la dirigenza o a quello per il personale delle categorie, ovvero ad entrambi, si ritiene che la stessa, in assenza di diversa disposizione della contrattazione collettiva nazionale, debba essere destinata al fondo per la dirigenza se l'illecito è stato commesso da un dirigente, mentre debba essere assegnata a quello del personale delle categorie, qualora l'illecito sia commesso dal personale appartenente a queste ultime.

I due fondi sono infatti distinti (fondo di produttività per la dirigenza e fondo per i dipendenti inquadrati nelle categorie), hanno meccanismi di costituzione diversi e pertanto, le somme derivanti da sanzioni sono dirette, ovviamente, ad integrare il fondo di produttività cui partecipa il dipendente dell'ente che ha commesso l'illecito

PQM

la Sezione rende il parere come in premessa.

Il Relatore
(Dott. Luigi Burti)

Il Presidente
(Dott.ssa. Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
22/11/2017
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)